

Codice A1305A

D.D. 26 febbraio 2018, n. 51

Comune di NARZOLE (CN). Sdeman. per la succ. alienaz. al Sig. Livio CANE, di porzione di mq. 800 di terreno com. gravato da u.c. distinto al NCT Fg. 38, ex strada vicinale senza numero di mappa, confinante con i terreni identificati al Fg. 38-mapp. 235, 137, 236 e 239, da una parte e mapp. 511, 548 e 255, dall'altra parte, tutti di proprietà dell'anzidetto privato, per un miglior utilizzo dei fondi. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 861 del 30.01.2018, con la quale il Sindaco del Comune di NARZOLE (CN), in esecuzione della D.C.C. n. 36 del 27.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione alla sdemanializzazione, per la successiva alienazione al Sig. Livio CANE, di porzione di mq. 800 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in Fraz. Moriglione, distinto al NCT Fg. 38, ex strada vicinale senza numero di mappa, confinante con i terreni identificati al Fg. 38 - mapp. 235, 137, 236 e 239, da una parte e mapp. 511, 548 e 255, dall'altra parte, tutti di proprietà dell'anzidetto privato, per un miglior utilizzo dei fondi;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di NARZOLE (CN) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 13.02.2018, con prot. n. 1745/A1305A/2.140.20 nonché la documentazione integrativa, ricevuta in data 19.02.2018 con nota e-mail;

vista la perizia di stima, redatta in data 23.08.2017 dal Tecnico Comunale geom. Davide PELLISSERO, approvata con la precitata D.C.C. n. 36 del 27.09.2017, la quale valuta l'attuale valore dell'area oggetto di alienazione, tenuto conto che trattasi di ex strada vicinale, sita in Fraz. Moriglione, ora percorribile per un tratto da mezzi agricoli e per il resto solo a piedi, con tratti ove la vegetazione ha invaso gran parte del sedime del tracciato, in complessivi €. 4.000,00, quale corrispettivo da versare al Comune per l'alienazione della medesima area per la finalità proposta;

ritenuto pertanto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie dell'Entrate), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti usi analoghi in aree similari, l'importo periziato in complessivi €. 4.000,00, riferito al valore venale dell'area sdemanializzanda di complessivi mq. 800 è, con riferimento all'attualità e alla finalità proposta, pur tenendo conto delle condizioni del sedime del tracciato, da ritenersi moderato e, per tanto, da rideterminarsi in almeno €. 5.600,00, pari a €. 7,00/mq;

considerato, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione, con successiva alienazione al Sig. Livio CANE, dell'area di mq. 800 in argomento per le finalità in oggetto purchè la stessa avvenga a condizioni economiche non inferiori a quanto rideterminato dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte in rettifica del valore periziato e approvato con la precitata D.C.C. n. 36 del 27.09.2017 e, più precisamente, a un importo di complessivi €. 5.600,00 che, nel caso di specie, dovrà essere versato dalla parte privata al Comune prima o contestualmente all'atto di trasferimento del bene ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. Tale importo dovrà essere utilizzato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto dei

disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09 inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato ancora che eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione del valore della transazione, da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, su richiesta delle parti (Comune-privato) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato infine che l'alienazione in argomento è vantaggiosa per il Comune, tenuto conto della finalità dell'intervento e dei diversamente possibili usi agro-silvo-pastorali comuni dell'area che avrebbero generato utili teorici di modesta entità in concambio (tratto di tracciato di ex strada vicinale di modesta estensione in condizioni non buone intercluso in fondi di proprietà privata);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di NARZOLE (CN) ad effettuare la suddetta sdemanializzazione, per la successiva alienazione al Sig. Livio CANE, dell'area comunale gravata da uso civico di complessivi mq. 800 in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di NARZOLE (CN) a:

- sdemanializzare la porzione di mq. 800 del terreno comunale gravato da uso civico, sito in Fraz. Moriglione, distinto al NCT Fg. 38, ex strada vicinale senza numero di mappa, confinante con i terreni identificati al Fg. 38 - mapp. 235, 137, 236 e 239, da una parte e mapp. 511, 548 e 255, dall'altra parte, tutti di proprietà dell'anzidetto privato;
- alienare al Sig. Livio CANE, libera dal vincolo di uso civico, la sopra citata area di mq. 800, al fine consentirgli un miglior utilizzo dei fondi circostanti di sua proprietà;
- di subordinare la stipula dell'atto relativo alla cessione in argomento, al previo versamento al Comune, da parte del Sig. Livio CANE, di un importo non inferiore a quanto rideterminato dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte in rettifica del valore periziato e approvato con la precitata D.C.C. n. 36 del 27.09.2017 e, più precisamente, a un importo di complessivi €. 5.600,00 che dovranno essere versati prima o contestualmente all'atto di trasferimento del bene ed entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una revisione del valore della transazione, da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, su richiesta delle parti (Comune-privato) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di NARZOLE (CN) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse

generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di NARZOLE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di alienazione che verrà stipulato con il Sig. Livio CANE relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti dal frazionamento, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Sig. Livio CANE;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO